

# LEGA CONSUMATORI

## STATUTO

*Approvato dall'assemblea costituente il 14.12.1996*

*Modificato dal Consiglio Naz.le del 12.12.99 con delega del congresso naz.le del 14.12.96*

*Modificato dal congresso naz.le del 08.12.2001*

### **COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI**

Art. 1 E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile una associazione denominata "Lega Consumatori", promossa dalle ACLI (Associazione Cristiane Lavoratori Italiani) con sede in Milano – Via Orchidee 4/a.

Essa estende la propria attività su tutto il territorio nazionale con la creazione di organismi periferici anche a favore di cittadini – consumatori non soci .

La durata dell'associazione e' illimitata .

Art. 2 La Lega consumatori si ispira al Magistero sociale della Chiesa, ai valori della Giustizia e della Democrazia. E al suo insegnamento per costruire una convivenza a dimensione d'uomo, per tutti gli uomini, nella quale lo sviluppo economico e sociale svolga un ruolo decisivo, incidendo sulla condizione dei consumatori ed utenti come persone. Partendo da tale ispirazione la Lega Consumatori intende costruire un movimento consumerista, a partecipazione democratica, come espressione di un moto più ampio, mondiale, che si richiama ai 5 diritti: salute, sicurezza, difesa economica e legale, informazione e rappresentanza; indicati da J.F. Kennedy nel 1962, fatti propri dalla CEE nel 1975 e recepiti dalla legge nazionale n. 281 del 1998.

Ispirata a tali presupposti la Lega Consumatori

- a promuove e valorizza nelle forme più opportune le risorse personali, famigliari e collettive dei cittadini consumatori utenti nella formazione e informazione ed autotutela degli stessi, in ordine al soddisfacimento e alla qualificazione dei bisogni della collettività;
- b promuove e coordina la creazione di organismi economici basati sull'auto gestione e partecipazione diretta dei singoli e delle famiglie per la difesa del potere d'acquisto dei consumatori e la scelta programmata e consapevole dei consumi.
- c ricerca di un nuovo modello di sviluppo che tenga conto di un nuovo modo di consumare, tale da condizionare e modificare le forme di produzione, trasformazione e commercializzazione;
- d difende la salute e l'integrità morale dei consumatori e utenti nei confronti delle imprese di produzione e commercializzazione di beni e servizi, al tempo stesso li tutela nei confronti della pubblica amministrazione; provvede, quando occorre, alla presentare ricorsi in via giudiziaria;
- e attua la tutela legale dei consumatori utenti e provvede, quando occorre, alla presentazione di ricorsi in aula giudiziale;
- f promuove iniziative di sensibilizzazione partecipazione e sostegno delle campagne e delle battaglie per lo sviluppo sostenibile a dimensione planetaria, per il commercio equo e solidale, per la produzione di beni e servizi, rispettosa dei diritti dei lavoratori e della tutela dei minori, per uno sviluppo che riduca, nella corsa alla globalizzazione, il divario tra ricchi e poveri e assicuri una vita

dignitosa a tutti. Tutto questo in linea con le normative nazionali, europee e mondiali, nella condivisione dei diritti umani, individuali e collettivi, riconosciuti dalle Nazioni Unite.

Art. 3 – A tali fini la Lega Consumatori si avvale della collaborazione di tecnici ed esperti promuovendo altresì iniziative di formazione e l'edizione di pubblicazioni.

## **SOCI**

Art. 4 – Possono essere soci:

- a. tutti i cittadini – consumatori aventi capacità giuridica, senza distinzione alcuna perché convinti degli scopi della Lega Consumatori e della partecipazione e del controllo popolare e democratico dei processi sociali e politici;
- b. associazioni, organizzazioni, ed enti espressioni dirette dei lavoratori e delle famiglie senza finalità di lucro;

Art. 5 – Sono esclusi tassativamente coloro che:

- a. esercitano attività in contrasto con gli scopi della Lega Consumatori;
- b. gli interdetti, inabilitati o falliti non riabilitati.

Art. 6 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde la qualità di socio chi:

- a. abbia perduti i requisiti per l'ammissione;
- b. non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari, le delibere degli organi della Lega Consumatori;
- c. in qualsiasi modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Lega Consumatori;
- d. senza preventiva autorizzazione degli organi esecutivi prenda parte ad imprese od organizzazioni che svolgano attività contrastanti con la Lega Consumatori.

Art. 7 – I soci sottoscrittori dell'atto costitutivo sono fondatori della Lega Consumatori.

Art. 8 – I rappresentanti di organizzazioni associate possono chiedere di nominare un rappresentante con voto consultivo non vincolante negli organismi di eguale livello della Lega Consumatori a condizioni di reciprocità.

Art. 9 – L'adesione alla Lega Consumatori avviene tramite tesseramento annuale.

Sull'ammissione a socio decide insindacabilmente la presidenza competente.

E' ammesso il ricorso alla presidenza gerarchicamente superiore entro 30 giorni dalla venuta comunicazione del diniego motivato.

## **Patrimonio**

Art. 10 – Il patrimonio della Lega Consumatori, destinato al perseguimento delle finalità di cui al presente statuto, è formato da:

- a. le quote associative obbligatorie per tutti i soci, il cui importo è fissato dai consigli competenti, tenendo conto della distinzione prevista dall'art. 4 del presente statuto;
- b. i contributi e le donazioni, che dovessero pervenire previa accettazione da parte dei consigli competenti;
- c. eventuali avanzi di gestione;
- d. i singoli soci in caso di recesso, non potranno chiedere alla Lega Consumatori la divisione del fondo comune quale esso sia, né pretendere quota alcuna. In caso di scioglimento dei gruppi omogenei di base o di volontaria aggregazione

della Lega Consumatori, i beni patrimoniali di proprietà di pertinenza della struttura si trasferiscono direttamente in capo alla presidenza provinciale e da questa per gli stessi motivi alla Presidenza nazionale.

Lo scioglimento della Lega Consumatori può essere deliberato soltanto da un congresso straordinario nazionale, appositamente convocato, con il voto favorevole, espresso con scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei delegati.

## **ARTICOLAZIONE TERRITORIALE – ORGANI**

Art. 11 – La Lega Consumatori si articola in gruppi omogenei territoriali, organismi provinciali, regionali e nazionali.

Il gruppo omogeneo territoriale rappresenta l'articolazione fondamentale della Lega Consumatori e si configura come autogestito e rivolto a valorizzare le risorse individuali e sociali nella ricerca di soluzioni per problemi che coinvolgono in prima persona gli associati.

Ogni articolazione territoriale deve essere riconosciuta dal consiglio di livello superiore.

E' ammesso ricorso al consiglio gerarchicamente superiore entro 30 giorni dell'avvenuta comunicazione del diniego motivato.

Art. 12 – Gli organi dei g.o.t. sono:

- a. assemblea dei soci. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per tracciare le linee fondamentali e il programma d'azione; elegge il presidente, elegge, su indicazione del presidente, il consiglio di presidenza, elegge il collegio dei revisori dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente; approva la nota preventiva e il rendiconto delle entrate e delle uscite; elegge i delegati al congresso provinciale;
- b. il consiglio di presidenza. Attua le direttive dell'assemblea;
- c. Presidente rappresenta legalmente il g.o.t. ; firma gli atti amministrativi, gli atti finanziari sono firmati congiuntamente all'amministratore.

Art. 13 – Organi Provinciali

- a. il congresso provinciale è composto dai delegati dei g.o.t., elegge i consiglieri provinciali, i delegati al congresso regionale e nazionale, elegge il presidente e traccia gli indirizzi programmatici;
- b. consiglio provinciale. Si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno. Elegge, su indicazione del presidente, la presidenza, elegge il collegio dei revisori dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente; approva il bilancio, convoca il congresso provinciale, stabilisce la quota associativa di competenza e riconosce i g.o.t.;
- c. Presidente rappresenta legalmente la Lega Consumatori sul territorio della provincia; firma gli atti amministrativi, gli atti finanziari sono firmati congiuntamente all'amministratore.

Art. 14 – Organi Regionali

- a. il congresso regionale è composto dai delegati provinciali, elegge i consiglieri regionali, elegge il presidente e traccia gli indirizzi programmatici;
- b. consiglio regionale. Si riunisce su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno. Elegge la presidenza, su indicazione del presidente, elegge il collegio dei revisori dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente. Approva il bilancio, convoca il congresso regionale, stabilisce la quota associativa di competenza e riconosce i livelli provinciali;

- c. Presidente rappresenta legalmente la Lega Consumatori sul territorio della Regione; firma gli atti amministrativi, gli atti finanziari sono firmati congiuntamente all'amministratore.

Art. 15 – Organi nazionali.

- a. Il congresso nazionale è composto dai delegati provinciali, elegge il Presidente, i consiglieri nazionali e traccia gli indirizzi programmatici. Delibera sulle modifiche da apportare allo statuto. Viene convocato dal consiglio nazionale con scadenza quadriennale. Elegge il collegio dei Probiviri.
- b. Consiglio nazionale. Si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno. Elegge i componenti della presidenza su Proposta del Presidente Nazionale che può scegliere, in via straordinaria e per giustificati motivi, anche tra non componenti del consiglio nazionale. Elegge il collegio dei revisori dei conti. Elegge su proposta della presidenza nazionale la Direzione nazionale. Approva il bilancio, convoca il congresso nazionale, stabilisce la quota associativa di competenza e garantisce il riconoscimento degli organi regionali e provinciali ai sensi del regolamento e della normativa vigente.
- c. Direzione nazionale: è formata dalla presidenza nazionale più dodici membri. Programma e verifica l'attività nell'ambito delle scelte politiche e operative decise dal consiglio nazionale; assolve ai compiti previsti dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione. Può essere integrata dal Consiglio nazionale con membri aggiuntivi, per giustificati motivi.
- d. La presidenza nazionale è composta dal presidente, uno o più vicepresidenti, ed uno o più segretari, uno dei quali è responsabile dell'amministrazione e dell'organizzazione e firma congiuntamente al presidente gli atti finanziari; attua le direttive del consiglio nazionale.
- e. Presidente rappresenta legalmente la Lega Consumatori sul territorio nazionale; firma gli atti amministrativi, quelli finanziari sono firmati congiuntamente all'amministratore.

Art. 16 Collegio dei probiviri

E' formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente viene eletto nel corso della prima riunione. Ha giurisdizione sugli iscritti della Lega Consumatori e decide:

- a. nei casi previsti dagli artt. 5 e 6 del presente statuto;
- b. sui ricorsi presentati dai singoli soci o da organi periferici in ordine a decisioni del consiglio e dei comitati a vari livelli.

Art. 17 **NORMA TRANSITORIA**

Viene demandata al consiglio nazionale l'approvazione di un regolamento di esecuzione del presente statuto, fermo restando la possibilità per i consigli provinciali e regionali di approvare un proprio regolamento non in contrasto con i principi del regolamento nazionale. Viene demandato al consiglio nazionale l'adeguamento dello statuto nazionale alle innovazioni legislative.